

CAMERA DEI DEPUTATI^{N. 3677-A}

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(CRAXI)

DAL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
(PANDOLFI)

E DAL MINISTRO DELLA SANITÀ
(DEGAN)

DI CONCERTO COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(MARTINAZZOLI)

COL MINISTRO DELL'INTERNO
(SCALFARO)

COL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
(CAPRIA)

E COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(ROMITA)

—

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
11 aprile 1986, n. 104, recante misure urgenti in materia
di prevenzione e repressione delle sofisticazioni alimentari

Presentato il 14 aprile 1986

NOTA: Testo approvato dalle Commissioni riunite XI (Agricoltura e foreste) e XIV (Sanità), l'8 maggio 1986. In data 9 maggio 1986 i relatori Pellizzari e Falcier sono stati autorizzati dall'Assemblea a riferire oralmente.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI COSTITUZIONALI)

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

che sia soppresso l'articolo 8 del decreto-legge;

che l'articolo 9 del decreto-legge sia riformulato con l'indicazione di precisi criteri ai fini dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio ivi previsti.

PARERE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE
(GIUSTIZIA)

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

all'articolo 1, al secondo comma, prevedere che la durata delle pene accessorie ivi stabilite possa essere dal giudice commisurata in relazione alla gravità dei fatti e quindi alla pena principale comminata nel caso concreto. Di conseguenza si suggerisce che per entrambe le ipotesi si preveda una durata delle interdizioni da un anno ad un massimo di dieci;

all'articolo 2, terzo comma, che le parole « non confermano » siano sostituite dalla seguente « escludono ».

All'articolo 2 si raccomanda altresì che sia presa in considerazione l'eventuale predisposizione di un emendamento che, nell'ipotesi di cui all'ultimo comma dell'articolo 1 della legge 30 aprile 1962, n. 283, una volta esaurite le procedure di analisi previste da tale articolo, preveda che l'autorità giudiziaria possa procedere con rito direttissimo, ferme rimanendo le attribuzioni amministrative previste dall'articolo 2 del decreto legge;

e con le seguenti condizioni riferite all'articolo 9:

che al primo comma di tale articolo sia esattamente chiarito che le integrazioni ai divieti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162 non consentano la configurazione di nuove ipotesi di reato, con conseguente violazione del principio di legalità, ma siano esclusivamente conseguenza dell'emergere di nuove acquisizioni tecnico-scientifiche;

che al secondo comma si preveda di commisurare gli importi delle sanzioni pecuniarie alle effettive dimensioni delle violazioni, apparendo generica la previsione del semplice raddoppio delle stesse.

Conclusivamente il Comitato auspica che oltre ad interventi di carattere repressivo, si introducano normative di carattere fiscale atte a scoraggiare l'utilizzo improprio di sostanze nocive per la salute nei prodotti alimentari.

**TESTO
DEL GOVERNO**

Conversione in legge del decreto-legge 11 aprile 1986, n. 104, recante misure urgenti in materia di prevenzione e repressione delle sofisticazioni alimentari.

ART. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 11 aprile 1986, n. 104, recante misure urgenti in materia di prevenzione e repressione delle sofisticazioni alimentari.

**TESTO
DELLE COMMISSIONI**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 aprile 1986, n. 104, recante misure urgenti in materia di prevenzione e repressione delle sofisticazioni alimentari.

ART. 1.

1. Il decreto-legge 11 aprile 1986, n. 104, recante misure urgenti in materia di prevenzione e repressione delle sofisticazioni alimentari, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1:

al comma 1, capoverso, sono aggiunte, in fine, le parole: « e si estende ai beni, compresi gli stabilimenti di produzione e di trasformazione, ai depositi bancari ed ai titoli, nonché al macchinario ed a tutto il materiale mobile esistente nelle fabbriche e nei magazzini annessi »;

il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Dopo il primo comma dell'articolo 448 del codice penale, è inserito il seguente:

”La condanna per taluno dei delitti preveduti dagli articoli 439, 440, 441 e 442 importa la interdizione da cinque a dieci anni dalla professione, arte, industria, commercio o mestiere nonché l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per lo stesso periodo. La condanna comporta altresì la pubblicazione della sentenza su almeno due quotidiani a diffusione nazionale” ».

All'articolo 2:

al comma 2, ultimo periodo, la parola: « è » e sostituita dalle seguenti: « può essere »;

al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La richiesta di analisi può essere rivolta dal sindaco direttamente al responsabile di un laboratorio abilitato »;

il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Se le analisi di revisione escludono la pericolosità degli alimenti o bevande, l'ordinanza cautelare deve essere revocata entro cinque giorni dal ricevimento del referto analitico »;

al comma 4, sono aggiunte, in fine, le parole: « o dei reparti di produzione o di vendita degli stessi »;

al comma 6, dopo la parola: « governo » sono inserite le seguenti: « e alla regione »;

dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

« 6-bis. Le imprese produttrici di alcool metilico, propilico e isopropilico sono tenute a comunicare alle autorità competenti per la vigilanza sanitaria e al sindaco del comune di residenza dell'impresa acquirente copia dei contratti stipulati. Le imprese che acquistino tali materiali sono tenute ad indicare alle stesse autorità modalità ed usi delle partite acquistate. Viene disposta l'immediata confisca degli impianti delle imprese che violino le norme di cui al presente comma, oltre alle sanzioni previste per più gravi reati ».

All'articolo 3:

al comma 5 le parole: « , in quanto occorra, in collaborazione » sono sostituite dalle seguenti: « in concorso ».

All'articolo 4:

al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: « dell'Arma dei carabinieri, » sono inserite le seguenti: « dal Corpo forestale dello Stato, »;

al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « I dati elaborati dal servizio informativo sanitario sono immediatamente comunicati alle regioni »;

dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

« 3-bis. È istituito l'elenco pubblico delle ditte commerciali e dei produttori che abbiano subito condanne per reati di frode e sofisticazione alimentare. Detto elenco, a cura del Servizio informativo sanitario, è inviato a tutte le unità sanitarie locali e di esso è data adeguata pubblicità ai consumatori ».

Dopo l'articolo 4, è aggiunto il seguente:

« ART. 4-bis. — 1. Dopo l'articolo 109 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è aggiunto il seguente:

"ART. 109-bis. — Le associazioni dei produttori, le associazioni dei consumatori e le altre associazioni interessate, che siano comprese in appositi elenchi approvati con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, possono costituirsi parte civile, indipendentemente dalle prove di danno immediato e diretto, nei procedimenti penali per le infrazioni al presente decreto e sue successive modificazioni ed integrazioni" ».

All'articolo 5:

al comma 1, sono aggiunte, in fine, le parole: « ,ivi compresi i controlli sulla distribuzione commerciale non espressamente affidati dalla legge ad altri organismi »;

al comma 2, dopo le parole: « uffici a livello » è inserita la seguente: « interregionale, ».

All'articolo 7:

dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

« 1-bis. I posti disponibili nelle qualifiche di primo dirigente sono conferiti

mediante concorso speciale per esami al quale sono ammessi, a domanda, gli impiegati della carriera direttiva inquadrati nelle qualifiche settima e superiori che abbiano almeno nove anni di effettivo servizio nella carriera. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 10 luglio 1984, n. 301 »;

sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« 4-bis. Al fine di accelerare l'espletamento delle operazioni di inquadramento in applicazione della legge 14 agosto 1982, n. 610, si intende che il periodo di servizio prestato presso l'AIMA dal personale indicato nell'articolo 15, anteriormente alla sua immissione nei ruoli dell'Azienda, è valutato per metà, agli effetti giuridici, quale anzianità nella qualifica attribuita a detto personale.

4-ter. Le assunzioni dei vincitori dei concorsi espletati ai sensi del presente articolo sono disposte in deroga al divieto di cui all'articolo 6 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 ».

L'articolo 8 è soppresso.

All'articolo 9:

il comma 1 è soppresso.

All'articolo 12:

al comma 1, dopo le parole « articoli 18 e 22 della medesima legge, » sono inserite le seguenti: « nonché dei laboratori degli istituti zooprofilattici sperimentali »;

al comma 5, le parole: « di cui al comma 1 ed ai servizi a questi connessi » sono sostituite dalle seguenti: « già di igiene e profilassi, agli istituti zooprofilattici sperimentali ed ai servizi di igiene pubblica e veterinaria del servizio sanitario nazionale »;

al comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il maggior onere derivante dalle esigenze di funzionamento del

Servizio ispettivo centrale è valutato in lire 150 milioni per l'anno 1986 e in lire 300 milioni a decorrere dal 1987 ».

Dopo l'articolo 12, è aggiunto il seguente:

« ART. 12-bis. — 1. Per l'espletamento delle funzioni di cui all'articolo 3, comma 1 e dell'articolo 12, comma 5, le dotazioni organiche dei posti previsti dalla tabella XIX di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni e integrazioni, nonché le dotazioni organiche dei ruoli e delle carriere direttive, di concetto, esecutiva, ausiliaria e degli operai, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 614, e successive modificazioni ed integrazioni, sono aumentate secondo le allegate tabelle C e D.

2. I posti disponibili nelle qualifiche di primo dirigente sono conferiti nei modi previsti dall'articolo 7, comma 1-bis.

3. Per la copertura dei posti disponibili nelle qualifiche iniziali degli organici del Ministero della sanità, il Ministero stesso bandisce concorsi speciali con le modalità di cui all'articolo 7, commi 1, 2 e 3.

4. Le nuove procedure concorsuali possono applicarsi anche ai concorsi banditi, le cui prove non sono iniziate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

5. Le assunzioni dei vincitori dei concorsi espletati ai sensi dei commi 3 e 4 sono disposte in deroga al divieto di cui all'articolo 6 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

6. L'onere derivante dall'attuazione del presente articolo è valutato in lire 1.200 milioni in ragione d'anno. Per l'anno 1986 l'onere resta determinato in lire 600 milioni ».

All'articolo 13:

al comma 1, all'alinea, dopo la parola: « Bolzano » sono inserite le seguenti: « nel rispetto dell'articolo 80 della legge 23 di-

cembre 1978, n. 833, per quanto riguarda l'autonomia delle regioni a statuto speciale »;

al comma 1, lettera b), dopo le parole: « lettera o) » sono aggiunte le seguenti: « e lettera p) ».

L'articolo 14 è sostituito dal seguente:

« 1. Il contingente dei nuclei antisofisticazioni dell'Arma dei carabinieri operanti alle dipendenze funzionali del Ministero della sanità è determinato in 800 unità. Per l'anno 1986 il contingente è determinato in 400 unità. Conseguentemente è autorizzato un incremento dell'organico dell'Arma dei carabinieri di 400 sottufficiali e la Tabella n. 3 allegata alla legge 24 luglio 1985, n. 410, è sostituita dalla Tabella E allegata al presente decreto.

2. La lettera a) dell'articolo 2 della legge 24 luglio 1985, n. 410, è sostituita dalla seguente:

" a) sottufficiali n. 25.000 di cui 900 marescialli maggiori cariche speciali ".

3. Per far fronte alle maggiori esigenze di funzionamento dei nuclei indicati al comma 1, è autorizzata la spesa di lire 2 miliardi, lire 3 miliardi e lire 4 miliardi da iscrivere nello stato di previsione del Ministero della sanità degli anni, rispettivamente, 1986, 1987 e 1988.

4. La dotazione di automezzi ai nuclei è effettuata in deroga alla limitazione di cui all'articolo 25, comma 2, della legge 28 febbraio 1986, n. 42.

5. Per la dotazione di automezzi e di carburanti al reparto carabinieri operante alle dipendenze funzionali del Ministero dell'agricoltura e delle foreste è autorizzata la spesa di lire 100 milioni da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno 1986.

6. La dotazione di automezzi al reparto di cui al comma 5 è effettuata in deroga alle limitazioni di cui all'articolo 25, comma 2, della legge 28 febbraio 1986, n. 42 ».

Dopo l'articolo 14, è aggiunto il seguente:

« ART. 14-bis. — 1. Il comma 1 dell'articolo 6 della legge 23 ottobre 1985, n. 595, è sostituito dal seguente:

” 1. La erogazione alle regioni e alle province autonome dei fondi vincolati per le azioni programmate e per i progetti obiettivo e dei fondi in conto capitale, con esclusione dei soli fondi destinati alle spese di manutenzione, è spesa a decorrere dal centoventesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge concernente i criteri e le procedure per la ripartizione del Fondo sanitario nazionale per gli anni 1986-1988 prevista dall'articolo 13, comma 4, della presente legge ” ».

L'articolo 15 è sostituito dal seguente:

« 1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto valutato, oltre a quanto già disposto negli articoli 11, 12, comma 6, e 13, in lire 16.900 milioni per l'anno 1986, in lire 22.000 milioni per l'anno 1987 e in lire 23.000 milioni per l'anno 1988, si provvede:

a) quanto a lire 8.740 milioni per l'anno 1986, a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985, all'uopo utilizzando l'accantonamento ” Ristrutturazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ”;

b) quanto a lire 5.600 milioni per l'anno 1986, a lire 10.500 milioni per l'anno 1987 ed a lire 17.500 milioni per l'anno 1988, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-1988, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986, all'uopo parzialmente utilizzando il medesimo accantonamento ” Ristrutturazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ”;

c) quanto a lire 7.000 milioni per l'anno 1987, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fi-

ni dello stesso bilancio triennale 1986-1988, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento " Piano agricolo nazionale e piano della forestazione ";

d) quanto a lire 1.000 milioni per l'anno 1986, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento " Ristrutturazione dei servizi amministrativi dell'Avvocatura generale dello Stato ";

e) quanto a lire 3.000 milioni per l'anno 1987 e a lire 4.000 milioni per l'anno 1988, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-1988, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986, all'uopo parzialmente utilizzando lo accantonamento " Proroga e disciplina del regime agevolato per la zona di Gorizia ";

f) quanto a lire 750 milioni per l'anno 1986 ed a lire 1.500 milioni per ciascuno degli anni 1987 e 1988, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-1988, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento " Potenziamento del sistema informativo sanitario e ristrutturazione del Ministero della sanità ".

2. Il ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

ART. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ART. 2.

Identico.

TESTO DELLE COMMISSIONI.

TABELLA C.

INTEGRAZIONE DELLE DOTAZIONI ORGANICHE DEI RUOLI
DEL MINISTERO DELLA SANITA (TABELLA XIX - DECRETO
DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 GIUGNO 1972, N. 748)

Quadro B - Dirigenti amministrativi

Funzioni

D - Dirigente Superiore: 1 Vice direttore generale
E - I dirigente: 1 Direttode di divisione

Quadro C - Dirigenti medici

Funzioni

E - I dirigente: 1 Ispettore capo

Quadro D - Dirigenti veterinari

Funzioni

E - I dirigente: 1 Ispettore capo

Quadro E - Dirigenti chimici

Funzioni

E - I dirigente: 1 Ispettore capo

Quadro F - Dirigenti farmacisti

Funzioni

E - I dirigente: 1 Ispettore capo

Quadro G - Dirigenti ingegneri

Funzioni

E - I dirigente: 1 Ispettore capo

TABELLA D.

INTEGRAZIONI DELLE DOTAZIONI ORGANICHE
DI CUI AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
31 LUGLIO 1980, N. 614

QUALIFICA FUNZIONALE	
<i>Amministrativi:</i>	<i>Ingegneri:</i>
VIII funzionario amministrativo . . . 2	VIII ingegnere direttore 1
VII collaboratore amministrativo . . . 1	VII ingegnere 1
<i>Medici:</i>	<i>Ragionieri:</i>
VIII medico direttore 3	VI ragioniere 2
VII medico 2	<i>Assistenti sanitari:</i>
<i>Veterinari:</i>	VI assistente sanitario 4
VIII medico veterinario direttore . . 3	<i>Segretari amministrativi:</i>
VII medico veterinario 2	VI segretario amministrativo 4
<i>Chimici:</i>	<i>Coadiutori:</i>
VIII chimico direttore 2	IV coadiutore 3
VII chimico 1	<i>Dattilografi:</i>
<i>Farmacisti:</i>	IV dattilografo 5
VIII farmacista direttore 1	<i>Autisti:</i>
VII farmacista 1	III autista 3
	<i>Operai:</i>
	II operai comuni 3

TABELLA E.

(Legge 24 luglio 1985, n. 410)

	Organici al 1° genn. 1985	Organici al 1° genn. 1986	Organici al 1° genn. 1987	Organici al 1° genn. 1988	Organici al 1° genn. 1989	Organici al 1° genn. 1990
Sottufficiali	22.500	23.000	23.500	24.000	24.800	25.000
Militari di truppa	63.000	64.000	65.000	66.000	67.200	67.200

Decreto-legge 11 aprile 1986, n. 104, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 del 14 aprile 1986 ().*

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di prevenzione e repressione delle sofisticazioni alimentari, al fine di tutelare la salute pubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 aprile 1986;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri dell'agricoltura e delle foreste e della sanità, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, dell'interno, del commercio con l'estero e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto:

ARTICOLO 1.

1. Dopo l'articolo 445 del codice penale è inserito il seguente:

« Articolo 446 (*Confisca obbligatoria*). — In caso di condanna per taluno dei delitti preveduti negli articoli 439, 440, 441 e 442, se dal fatto è derivata la morte o la lesione grave o gravissima di una persona, la confisca delle cose indicate nel primo comma dell'articolo 240 è obbligatoria ».

2. Dopo il primo comma dell'articolo 448 del codice penale è inserito il seguente:

« La condanna per taluno dei delitti preveduti negli articoli 439, 440, 441 e 442 importa l'interdizione dalla professione, arte, industria, commercio o mestiere per anni cinque, nonché l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per una durata non inferiore ad anni cinque ».

ARTICOLO 2.

1. Independentemente dal procedimento penale, nel caso in cui le analisi di prima istanza accertino la pericolosità per la salute pubblica di alimenti o bevande, il sindaco adotta i provvedimenti

(*) V. inoltre il successivo Errata corrige pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 17 aprile 1986.

cautelari necessari per la tutela della salute pubblica. A tal fine il sindaco adotta le misure occorrenti per impedire la prosecuzione della produzione o del commercio degli alimenti o bevande risultati pericolosi e può anche ordinare la chiusura temporanea dello stabilimento o dell'esercizio commerciale che li hanno prodotti o posti in commercio. Qualora si tratti di stabilimenti con produzioni diversificate o di esercizi commerciali con reparti autonomi, il provvedimento cautelare della chiusura temporanea può essere limitato alle linee di produzione o ai reparti di vendita di alimenti e bevande.

2. L'ordinanza cautelare è adottata entro 24 ore dalla ricezione del referto dal responsabile del laboratorio che ha effettuato le analisi, con effetto fino all'esito delle analisi di revisione dei campioni prelevati e comunque per un periodo non superiore a sei mesi. Ove l'interessato non chieda la revisione dell'analisi questa è richiesta dal sindaco.

3. Se le analisi di revisione non confermano la pericolosità degli alimenti o bevande, l'ordinanza cautelare deve essere immediatamente revocata.

4. Qualora in base alle analisi di revisione risulti l'esistenza di un pericolo per la salute pubblica, tale da giustificare la cessazione dell'attività produttiva o commerciale della ditta in questione, il sindaco ordina nel termine di giorni dieci la chiusura definitiva dello stabilimento o dell'esercizio.

5. Ove il sindaco non provveda, i provvedimenti previsti dai precedenti commi sono adottati, in via sostitutiva, dal prefetto. A tal fine gli organi che hanno rilevato l'infrazione ne danno comunicazione anche al prefetto e i laboratori trasmettono allo stesso l'esito delle analisi di prima istanza e di revisione.

6. Dei provvedimenti adottati il sindaco dà notizia al pubblico, nonché all'autorità di governo per ogni ulteriore misura a tutela della salute pubblica.

7. Resta fermo il potere delle autorità, che hanno rilasciato le licenze o le autorizzazioni, di sospendere o revocare le medesime nei casi previsti dalla legislazione vigente.

8. Anche nel caso contemplato dal comma 7, ove il sindaco non provveda, il prefetto esercita il suo potere sostitutivo.

ARTICOLO 3.

1. I Ministri della sanità e dell'agricoltura e delle foreste presiedono al coordinamento ed all'azione integrata dei Nuclei antisofisticazione dell'Arma dei carabinieri e dell'Ispettorato centrale repressioni frodi, nonché del Servizio ispettivo centrale del Ministero della sanità e degli organi del Servizio sanitario nazionale preposti all'attività di prevenzione e di repressione nel settore delle frodi alimentari.

2. A tal fine i Ministri predetti, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, definiscono un programma sistematico di interventi miranti alla più efficace lotta contro le frodi e le sofisticazioni degli alimenti e delle bevande.

3. Il programma indicato al comma 2 viene aggiornato annualmente con le stesse modalità ivi indicate, tenendo conto dei dati raccolti dal Servizio informativo sanitario di cui all'articolo 4.

4. Per i fini indicati nei precedenti commi i predetti Ministri, nell'ambito delle rispettive competenze, impartiscono le direttive necessarie ai competenti servizi centrali e periferici di vigilanza e di repressione. Per il Servizio sanitario nazionale si applica l'articolo 12, comma 5.

5. L'Ispettorato centrale repressione frodi e i nuclei antisofisticazione dell'Arma dei carabinieri operano, in quanto occorra, in collaborazione con i nuclei di polizia tributaria del Corpo della guardia di finanza, con il Corpo forestale dello Stato, con la Polizia di Stato e con l'Agenzia per i controlli e le azioni comunitarie nel quadro del regime d'aiuto alla produzione dell'olio di oliva (AGE CONTROL SpA).

6. In situazione di emergenza, al coordinamento operativo dell'Ispettorato, dei nuclei e dei Corpi anzidetti, del Servizio ispettivo centrale del Ministero della sanità e delle altre amministrazioni interessate e degli organi del Servizio sanitario nazionale sovrintende, in campo nazionale, un organo designato dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste e del Ministro della sanità, di intesa con gli altri Ministri interessati.

7. In sede locale, il coordinamento operativo di cui al comma 6 è assunto, in situazioni di emergenza, dal prefetto.

ARTICOLO 4.

1. Per una compiuta e articolata conoscenza dell'andamento del fenomeno delle frodi e delle sofisticazioni degli alimenti e delle bevande, è istituito presso il Servizio informativo sanitario (SIS) del Ministero della sanità un centro di raccolta informatizzata dei risultati delle analisi effettuate dai laboratori dell'Ispettorato centrale repressione frodi, dai laboratori del Servizio sanitario nazionale, da quelli degli Istituti zooprofilattici sperimentali e dai laboratori di seconda istanza per la previsione delle analisi. Il centro raccoglie anche le informazioni sulle indagini di settore effettuate dagli organi della Polizia di Stato, dai nuclei antisofisticazioni dell'Arma dei carabinieri, dal Corpo della guardia di finanza e dagli organi dell'amministrazione finanziaria operanti nei posti di confine e di dogana interna.

2. Con atto di indirizzo e coordinamento, da emanare ai sensi dell'articolo 5 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono fissate le modalità per la trasmissione periodica dei dati indicati al comma 1 da parte delle regioni e delle unità sanitarie locali. Il trattamento e la gestione dei dati sono fissati ai sensi dell'articolo 27, comma 2, della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

3. L'Ispettorato centrale repressione frodi e gli altri organi competenti hanno titolo a ottenere dal centro i dati di cui al comma 1.

ARTICOLO 5.

1. Presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è istituito un Ispettorato centrale repressione frodi per l'esercizio delle funzioni inerenti alla prevenzione e repressione delle infrazioni nella preparazione e nel commercio dei prodotti agro-alimentari e delle sostanze di uso agrario o forestale, al controllo di qualità alle frontiere ed, in genere, al controllo nei settori di competenza del Ministero stesso.

2. L'Ispettorato centrale si articola perifericamente in uffici a livello regionale ed interprovinciale.

3. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro del tesoro, nei limiti della dotazione organica delle singole carriere di cui alla allegata tabella A, è determinato il numero degli addetti all'Ispettorato centrale ed agli uffici regionali ed interprovinciali, con la specificazione delle relative qualifiche funzionali, e sono stabilite le sedi e le circoscrizioni territoriali degli anzidetti uffici periferici.

ARTICOLO 6.

1. Per le analisi di sua competenza l'Ispettorato centrale repressione frodi si avvale anche degli Istituti di ricerca e di sperimentazione agraria disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318, nonché della collaborazione tecnico-scientifica di istituti universitari e di altri istituti pubblici qualificati, con i quali si stipulano apposite convenzioni di durata triennale.

2. Per l'effettuazione delle analisi di revisione l'Ispettorato centrale repressione frodi si avvale di laboratori specializzati per materia, individuati con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste tra quelli funzionanti presso gli Istituti di ricerca e di sperimentazione agraria di cui al comma 1.

3. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro del tesoro, nei limiti della dotazione organica complessiva delle singole carriere di cui alla allegata tabella B, è determinato, e all'occorrenza variato, il numero degli addetti ai singoli Istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, con la specificazione delle relative qualifiche funzionali.

4. Gli organici delle carriere del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e degli Istituti di ricerca e di sperimentazione agraria sono modificati secondo le allegate tabelle A e B.

5. L'onere derivante dall'attuazione del presente articolo è valutato in lire 17.500 milioni in ragione di anno. La quota relativa all'anno 1986 è valutata in lire 9.240 milioni.

ARTICOLO 7.

1. Per la copertura dei posti disponibili nelle qualifiche iniziali delle carriere di cui all'allegata tabella A, compresi quelli portati in aumento dal presente decreto, il Ministero dell'agricoltura e delle

foreste può indire concorsi speciali, anche in deroga all'articolo 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249, ed agli articoli 2, quarto comma, e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

2. L'esame di concorso per l'accesso alla carriera direttiva si svolge secondo le modalità previste dall'articolo 5, secondo comma, della legge 4 agosto 1975, n. 397.

3. Lo svolgimento dei concorsi per le carriere di concetto ed esecutiva è regolato in base alle disposizioni contenute nell'articolo 6 della legge 4 agosto 1975, n. 397, intendendosi sostituito il riferimento al « Ministro per le finanze » con quello al « Ministro dell'agricoltura e delle foreste ».

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai concorsi da bandire per la copertura dei posti vacanti nelle qualifiche iniziali dei ruoli dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA), in attuazione del riordinamento dell'Azienda disposto con legge 14 agosto 1982, n. 610, e per la copertura dei posti vacanti nelle qualifiche iniziali dei ruoli degli Istituti di ricerca e di sperimentazione agraria di cui all'allegata tabella B.

ARTICOLO 8.

1. L'Agenzia per i controlli e le azioni comunitarie nel quadro del regime d'aiuto alla produzione dell'olio di oliva (AGE CONTROL SpA), di cui all'articolo 18, nono comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, assolve, sotto l'alta direzione e la vigilanza del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, oltre ai compiti stabiliti dal regolamento CEE n. 2262 del 1984 del Consiglio, i compiti di controllo contro le frodi in danno della Comunità economica europea sul vino e sull'alcole da distillazione conferiti all'AIMA in base alla normativa comunitaria.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con i Ministri degli affari esteri e del tesoro, i compiti di controllo dell'Agenzia potranno essere estesi all'applicazione delle provvidenze ed agevolazioni nazionali e comunitarie nei vari settori agricoli, nonché all'osservanza degli obblighi e divieti previsti da norme nazionali e comunitarie nei settori medesimi.

3. Nell'esercizio delle funzioni di accertamento e controllo loro attribuite, per i fini previsti dalla normativa comunitaria e dal presente decreto, i funzionari ed impiegati dell'Agenzia sono pubblici ufficiali; ad essi spettano gli stessi poteri di accesso, di ispezione e di verifica previsti per i dipendenti dell'Amministrazione finanziaria dall'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, da esercitare nei modi e nei limiti fissati dallo stesso articolo.

4. Per le spese di funzionamento dell'Agenzia nel settore del vino e dell'alcole conferiti all'AIMA è stanziata, per l'anno 1986, la somma di lire 1.000 milioni. Per l'anno 1987 e successivi, l'AIMA è autorizzata a stipulare convenzioni con l'AGE CONTROL SpA per assicurare lo svolgimento dei controlli di cui al comma 1.

ARTICOLO 9.

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, possono essere apportate, in base a nuove acquisizioni tecnico-scientifiche ed igienico-sanitarie, integrazioni ai divieti, alle limitazioni ed alle prescrizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, e successive modificazioni e integrazioni, recante norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti.

2. Sono raddoppiati gli importi delle sanzioni pecuniarie comminate dal decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, e successive modificazioni e integrazioni.

ARTICOLO 10.

1. È autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni per una campagna straordinaria di educazione alimentare in materia di consumo del vino e di informazione dei consumatori all'interno ed all'estero.

2. La campagna di cui al comma 1 è promossa dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed è attuata mediante convenzioni con l'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE) e con gli Organismi nazionali di settore.

ARTICOLO 11.

1. Il Ministero del tesoro, su richiesta del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, rimborsa, agli Stati di appartenenza degli importatori di vino risultato alle analisi adulterato con alcole metilico, il costo del ritiro dal mercato di tale prodotto per la sua distillazione obbligatoria, detratto il prezzo dell'alcole ricavato dalla distillazione.

2. Degli oneri sostenuti per effetto del comma 1 lo Stato italiano si rivale sui responsabili.

3. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato nel limite di lire 5 miliardi, fa carico alle disponibilità del conto corrente istituito presso la tesoreria centrale dello Stato, ai sensi della legge 3 ottobre 1977, n. 863, per il finanziamento dei regolamenti comunitari in relazione all'articolo 189 del Trattato di Roma.

ARTICOLO 12.

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono a potenziare la dotazione strumentale dei laboratori già di igiene e profilassi di cui all'articolo 66, primo comma, lettera a), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, così come trasformati in attuazione degli articoli 18 e 22 della medesima legge, in relazione alla

popolazione, alla esistenza e consistenza di imprese di produzione e lavorazione di alimenti e bevande, alla rete di distribuzione e somministrazione degli stessi prodotti ed all'entità dei fattori di inquinamento ambientale.

2. I campioni prelevati dai competenti servizi delle unità sanitarie locali sono inviati direttamente ai laboratori individuati ai sensi del comma 1, secondo le indicazioni e modalità tecniche da questi ultimi fissate.

3. L'Istituto superiore di sanità indica ai laboratori di cui al comma 1 i criteri e le metodiche di analisi, ne coordina le attività tecniche ed esercita sugli stessi la vigilanza tecnica.

4. Con decreto del Ministro della sanità, su proposta dell'Istituto superiore di sanità, sono fissati i requisiti di strutturazione, dotazione strumentale e qualificazione funzionale del personale, anche in funzione dei parametri di cui al comma 1.

5. Per l'espletamento delle funzioni di sanità pubblica aventi rilievo in più ambiti regionali o sull'intero territorio nazionale, il Ministro della sanità si avvale del Servizio ispettivo centrale e può richiedere ai laboratori di cui al comma 1, ed ai servizi a questi connessi, indagini, prelievi e analisi di speciale interesse. I laboratori forniscono altresì ogni notizia in ordine a situazioni di particolare rilievo sanitario.

6. Per le esigenze di potenziamento della dotazione strumentale prevista dal presente articolo è autorizzata, per l'anno 1986, la spesa di lire 30 miliardi, all'uopo destinando quota parte dell'autorizzazione di spesa, per il medesimo anno 1986, di cui all'articolo 27, comma 1, lettera *b*), della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

ARTICOLO 13.

1. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 12 le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anche a stralcio dei propri piani regionali o provinciali, provvedono altresì:

a) all'adeguamento dell'organico del personale necessario alla funzionalità dei laboratori di cui all'articolo 12, anche in deroga ai divieti di cui all'articolo 6 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, utilizzando in via prioritaria il personale di cui all'articolo 10, commi 7 e 8, della legge 23 ottobre 1985, n. 595;

b) alla ricognizione della consistenza degli organici del personale preposto alla vigilanza e al controllo di cui all'articolo 14, terzo comma, lettera *o*), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e all'eventuale adeguamento degli stessi in relazione ai parametri di cui all'articolo 12, comma 1, del presente decreto;

c) all'aggiornamento professionale, in via prioritaria, del personale di cui alle lettere *a*) e *b*), secondo le indicazioni di cui agli articoli 45 e 46 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

2. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 20 miliardi per l'anno 1986 e in lire 40 miliardi per ciascuno degli anni 1987 e 1988, si provvede all'uopo destinando quota parte delle autorizzazioni di spesa, per gli anni medesimi, di cui all'articolo 27, comma 1, lettera a), della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

3. I fondi indicati al comma 6 dell'articolo 12 ed al comma 2 del presente articolo sono ripartiti con destinazione vincolata dal CIPE alle regioni e province autonome, sulla base delle esigenze accertate per ogni regione dal Ministero della sanità entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

ARTICOLO 14.

1. A valere sull'aumento di organico dell'Arma dei carabinieri autorizzato dalla legge 24 luglio 1985, n. 410, il contingente dei nuclei antisofisticazione operanti alle dipendenze funzionali del Ministero della sanità è determinato in 800 unità. Per l'anno 1986 il contingente è determinato in 400 unità.

2. Per far fronte alle maggiori esigenze di funzionamento dei nuclei indicati al comma 1, è autorizzata la spesa di lire due miliardi da iscrivere nello stato di previsione del Ministero della sanità per l'anno 1986.

3. La dotazione di automezzi ai nuclei è effettuata in deroga alla limitazione di cui all'articolo 25, comma 2, della legge 28 febbraio 1986, n. 42.

ARTICOLO 15.

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato, oltre a quanto già disposto negli articoli 11, 12 e 13, in lire 15.240 milioni per l'anno 1986 e in lire 17.500 milioni annui a decorrere dal 1987, si provvede:

a) quanto a lire 8.740 milioni per l'anno 1986, a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985, all'uopo utilizzando l'accantonamento « Ristrutturazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste »;

b) quanto a lire 5.500 milioni per lo stesso anno 1986, a lire 10.500 milioni per l'anno 1987 ed a lire 17.500 milioni per l'anno 1988, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-1988, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986, all'uopo parzialmente utilizzando il medesimo accantonamento « Ristrutturazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste »;

c) quanto a lire 7.000 milioni per l'anno 1987, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini dello stesso bilancio triennale 1986-1988, al capitolo 9001 dello stato di previ-

sione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Piano agricolo nazionale e piano della forestazione »;

d) quanto a lire 1.000 milioni per l'anno 1986, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Ristrutturazione dei servizi amministrativi dell'Avvocatura generale dello Stato ».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 16.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 aprile 1986.

COSSIGA

CRAXI - PANDOLFI - DEGAN - MARTINAZZOLI - SCALFARO - CAPRIA - ROMITA.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

TABELLA A
(prevista dall'articolo 5)

TABELLA ORGANICA DEL SERVIZIO REPRESSIONE FRODI

QUALIFICA	Posti di funzione o qualifica
Prospetto A - Dirigenti:	
Dirigente generale	1
	Ispettore gen. capo
Dirigente superiore	2
Primo dirigente	24
Prospetto B - Carriera direttiva:	
VII e VIII qualifica funzionale	300
Prospetto C - Carriera di concetto:	
VI e VII qualifica funzionale	225
Prospetto D - Carriera esecutiva:	
IV e V qualifica funzionale	250
Prospetto E - Carriera ausiliaria:	
II e III qualifica funzionale	125
Totale (prospetti A+B+C+D+E)	927

TABELLA B
(prevista dall'articolo 6)

Sostituisce l'allegato I, Tabelle A, B, C, D ed E annesse al decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318, e le Tabelle A, B, C, D ed E di cui all'allegato I alla legge 6 giugno 1973, n. 306, depurati delle riduzioni ex legge n. 336 del 1970 e indisponibilità ex decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1972.

QUALIFICA	Posti di qualifica
Carriera direttiva scientifica:	
Direttore	23
Direttore di sezione	144
Sperimentatore	361
Carriera direttiva amministrativa:	
VII e VIII qualifica funzionale	22
Carriera direttiva tecnica:	
VII e VIII qualifica funzionale (analisti)	48
Carriera di concetto:	
VI e VII qualifica funzionale	262
Carriera esecutiva:	
IV e V qualifica funzionale	132
Carriera ausiliaria:	
II e III qualifica funzionale	273
Totale	1.265